

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**338 / 2026 del 09/10/2026**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 62 RECANTE "DISCIPLINA, COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023" REV. 0**

---

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 62 RECANTE "DISCIPLINA, COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023" REV. 0

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

### **RICHIAMATI:**

- Legge n. 67 del 11 marzo 1988 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988);
- Legge n. 109 del 11 febbraio 1994 "Legge quadro in materia di lavori pubblici";
- D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.";
- D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008";
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici";
- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- Deliberazione n. 6/2018/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie;
- Deliberazione n. 26/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie;
- D.G.R. n. 2672 del 16 dicembre 2019 recante Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 e relativo suballegato n. 1 Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche;
- sentenza n. 10222 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, del 28 maggio 2020;

- Deliberazione n. 16/2021/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie;
- D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21 aprile 2023";
- D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e relativo allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure";
- D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- Linee guida incentivi per funzioni tecniche 2025 – 2026 emanate dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e trasmesse con prot. GI.2025.0049142 del 12 dicembre 2025;

**VALUTATA** la necessità di procedere all'adozione di un Regolamento che:

- disciplini la costituzione del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice del 2016 e dell'art. 45, comma 2, del Codice del 2023;
- definisca le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per ciascuna opera lavoro, fornitura di servizi o di beni;

**DATO ATTO** che l'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo deve avvenire mediante provvedimento deliberativo, secondo le modalità specificamente indicate nel Regolamento;

**CONSIDERATO** che, come da nota del Direttore S.C. Gestione Approvvigionamenti (rif. prot. AREU n. 30230 del 24.09.2026, di concerto con la S.C. Tecnico Patrimoniale, è stato redatto il Regolamento 62 "Disciplina, costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023" Rev. 0, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che sono stati positivamente espletati tutti i prescritti passaggi sindacali previsti dalla normativa e dal CCNL di riferimento per l'adozione dell'atto. In particolare, il testo del Regolamento in parola è il risultato della contrattazione con le Rappresentanze Sindacali, formalizzatosi in data 21/04/2026 (Personale del Comparto Sanità) e in data 14/05/2026 (Area Sanità e Area delle Funzioni Locali), come da verbali agli atti della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell'Agenzia;

**DATO ATTO** che il Regolamento oggetto del presente provvedimento è stato al vaglio della S.S. Qualità, Risk Management e Internal Auditing di AREU, per gli aspetti di competenza;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto del contenuto dei verbali conservati agli atti della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane di AREU, relativi alle sedute con le Rappresentanze Sindacali dell'Agenzia, tenutesi rispettivamente in data 21/04/2026 (Personale del Comparto Sanità) e in data 14/05/2026 (Area Sanità e Area delle Funzioni Locali);
2. di approvare il Regolamento n. 62 "Disciplina, costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023", Rev. 0, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto e proposto dalla S.C. Approvvigionamenti di concerto con la S.C. Tecnico Patrimoniale;
3. di dare atto che il suddetto Regolamento:
  - disciplina la costituzione del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice del 2016 e dell'art. 45, comma 2, del Codice del 2023;
  - definisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per ciascuna opera lavoro, fornitura di servizi o di beni;
4. di prendere atto che l'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo deve avvenire mediante provvedimento deliberativo, secondo le modalità specificamente indicate nel Regolamento;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'Agenzia;
6. di dare atto che ai sensi della L. n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**REGOLAMENTO 62****DISCIPLINA, COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023****Indice**

Premessa

Art. 1 – Documentazione di riferimento

Art. 2 – Oggetto e finalità

Art. 3 – Ambito di applicazione e costituzione del fondo

Art. 4 – Destinazione del fondo

Art. 5 – Soggetti destinatari dell'incentivo

Art. 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione dei destinatari dell'incentivo

Art. 7 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 8 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 9 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti

Art. 10 – Formazione professionale e strumentazione

Art. 11 – Tipologie e fasi di acquisto per servizi e forniture

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante nell'ambito dei lavori

Art. 13 – Graduazione della misura incentivante nell'ambito di servizi e forniture

Art. 14 – Criteri di ripartizione dell'incentivo nell'ambito di servizi e forniture

Art. 15 – Stanziamento e liquidazione dell'incentivo

Art. 16 – Quote di riduzione per ritardi o violazione degli obblighi

Art. 17 – Correlazione con altre forme di incentivo

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione

Art. 19 – Informazione sindacale

Art. 20 – Norme finali, transitorie e di rinvio

**Premessa**

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 *Codice dei contratti pubblici* alle procedure esperite sino al 30 giugno 2023 (di seguito, "Codice del 2016") e dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* (di seguito, "Codice del 2023") alle procedure esperite dal 1 luglio 2023, con riferimento alla definizione e all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di appalto.

Nella redazione del presente regolamento si è tenuto conto delle innovazioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato l'istituto degli incentivi e della D.G.R. n. 2672 del 16 dicembre 2019 *Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020* di Regione Lombardia (di seguito, "Regole di sistema") con particolare riferimento al suballegato n. 1 *Indicazioni per la definizione del Regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche*, per quanto applicabile, nonché delle Linee guida incentivi per funzioni tecniche 2025-2026 emanate dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

Si precisa che l'art. 45 del Codice del 2023 chiarisce altresì che *“gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”*.

Quanto sopra è aderente alla deliberazione n. 6/2018/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie che con successiva deliberazione n. 16/2021/QMIG ha confermato che *“ove una amministrazione locale abbia omissso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente *ratione temporis* (legge n. 109/1994; D.Lgs n. 163/2006; D.Lgs n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”*.

#### **Art. 1 – Documentazione di riferimento**

- Legge n. 67 del 11 marzo 1988 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)*
- Legge n. 109 del 11 febbraio 1994 *Legge quadro in materia di lavori pubblici*
- D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i..*
- D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*
- D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 *Codice dei contratti pubblici*
- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*
- Deliberazione n. 6/2018/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie
- Deliberazione n. 26/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie
- D.G.R. n. 2672 del 16 dicembre 2019 *Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020*) e relativo suballegato n. 1 *Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche*
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020
- Deliberazione n. 16/2021/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie
- D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21 aprile 2023
- D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e relativo allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per*

le singole procedure

- D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*
- Linee guida incentivi per funzioni tecniche 2025 – 2026 emanate dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e trasmesse con prot. GI.2025.0049142 del 12 dicembre 2025

## Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari:

- disciplina la costituzione del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice del 2016 e dell'art. 45, comma 2, del Codice del 2023;
- definisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per ciascuna opera o lavoro, fornitura di servizi o di beni.

La finalità del regolamento è quella di individuare la quota di incentivo da destinare al singolo dipendente e descrivere il possibile uso delle quote accantonate e non distribuibili. L'attribuzione economica è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte di lavori, opere, forniture di servizi e di beni, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

## Art. 3 – Ambito di applicazione e costituzione del fondo

Le disposizioni in merito all'utilizzo e alla ripartizione delle risorse previste dal presente regolamento si applicano agli appalti di opere e di lavori e a quelli di forniture di servizi e di beni nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione, come previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice del 2016 e dall'art. 45, comma 2, del Codice del 2023.

A decorrere dal 1 luglio 2023 sono ricompresi anche i contratti di concessione.

Sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- affidamenti diretti (purché non in house);
- appalti affidati in aggregazione della domanda (gli incentivi saranno calcolati sulla fase della procedura svolta da AREU);
- lavori, opere, forniture di servizi e di beni acquisiti mediante centrali di committenza (Aria/Consp).

Sono altresì inclusi i lavori fino a 150.000,00 Euro che, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Codice del 2016 e dell'art. 37, comma 2, del Codice del 2023, non rientrano nei documenti di programmazione, per i quali è stato richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- tutte le procedure per l'affidamento di forniture di beni e di servizi ove non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione;
- le proroghe tecniche (ex art. 106, comma 11, del Codice del 2016 e art. 120, comma 11, del Codice del 2023);
- gli atti di programmazione;
- i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;
- i contratti di concessione se espletati prima del 1 luglio 2023.

In linea con i pareri espressi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Lazio e della Lombardia, la disciplina applicativa dell'art. 113 del Codice del 2016 oggetto del presente regolamento si applica laddove siano stati realizzati i relativi accantonamenti nell'apposito fondo, agli appalti di opere e lavori approvati e inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1 gennaio 2018 (Deliberazione n. 26/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie) o per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data.

Ai sensi dell'art. 113, commi 2, 3 e 4, del Codice del 2016 e dell'art. 45, commi 2 e 3, del Codice del 2023, le risorse destinate alla distribuzione sono modulate sull'importo dei lavori/opere/forniture di beni e di servizi posti a base di gara nel primo caso (Codice del 2016) e a base dell'affidamento nel secondo caso (Codice del 2023), e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale dipendente per le funzioni e attività effettivamente svolte è stabilita in conformità e nei limiti delle assegnazioni di finanziamento regionale.

La misura complessiva dell'incentivo, come previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice del 2016 nonché dall'art. 45, comma 2, del Codice del 2023, è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori/opere/forniture di beni e di servizi, IVA esclusa.

Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara/affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Gli importi sono inoltre comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, ad esclusione dell'IRAP, corrisposti al singolo dipendente nel corso dell'anno. La copertura finanziaria è garantita in conformità e nei limiti delle assegnazioni regionali e, in caso di contratti di durata pluriennale, l'accantonamento avverrà nel rispetto del principio di competenza economica per le varie fasi contrattuali.

Per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento alle procedure esperite sino al 30 giugno 2023, l'importo è stabilito con apposito provvedimento a firma del Direttore Generale, mentre con riferimento alle procedure esperite a partire dal 1° luglio 2023 esso è stabilito secondo le modalità descritte nel presente regolamento.

L'importo degli incentivi, calcolato secondo il valore indicato nell'atto di indizione, non è soggetto ad alcuna rettifica o riduzione a seguito dei ribassi offerti in sede di gara.

Le modifiche ai contratti di appalto conformi all'art. 106 del Codice del 2016 o all'art. 120 del Codice del 2023 contribuiscono, in caso di azionamento delle relative clausole, a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente incentivo, ad eccezione della c.d. proroga tecnica (art. 106, comma 11, del Codice del 2016 e art. 120, comma 11, del Codice del 2023), per la quale l'incentivo non può essere corrisposto. Il fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la modifica al contratto d'appalto. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo quali definite dagli artt. 106 o 120 di cui sopra.

#### **Art. 4 – Destinazione del fondo**

Il fondo, come sopra costituito (2%), è destinato:

- 1) per un ammontare pari all'80% delle risorse finanziarie, per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di AREU esclusivamente per le attività previste dall'art.

113, comma 2, del Codice del 2016 e dall'art. 45, comma 1, del Codice del 2023 e nel relativo allegato I.10 – *Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure*, e s.m.i.;

- 2) per un ammontare pari al 20% delle risorse finanziarie a esclusione di risorse derivate da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata (ad es. art. 20 L. n. 67 del 11 marzo 1988 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 1988*), da destinare alle Strutture coinvolte nello svolgimento delle funzioni tecniche come previsto dall'art. 113 del Codice del 2016 e dall'art. 45 del Codice del 2023 e s.m.i..

## Art. 5 – Soggetti destinatari dell'incentivo

Il presente regolamento si applica, secondo quanto previsto:

- per le procedure espletate sino al 30 giugno 2023, e dunque ai sensi del Codice del 2016, al personale dipendente con qualifica non dirigenziale, delegato a quelle funzioni espressamente previste dall'art. 113, comma 2, del Codice del 2016. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia. In via di eccezione, gli incentivi spettano al personale con qualifica dirigenziale, laddove si tratti di interventi finanziati nell'ambito del PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)*, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21 aprile 2023;
- per le procedure espletate dal 1 luglio 2023, e dunque ai sensi del Codice del 2023, al personale dipendente con qualifica non dirigenziale, delegato a quelle funzioni espressamente previste dall'art. 45, comma 1, del Codice del 2023;
- per le procedure indette ed espletate dal 1 luglio 2023, e dunque ai sensi del Codice del 2023, anche al personale avente qualifica dirigenziale delegato a quelle funzioni espressamente previste dall'art. 45, comma 1, del Codice del 2023, che abbia svolto le funzioni tecniche a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* (di seguito, Decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici). Questa previsione si applica anche ad adesioni a procedure di gara dei soggetti aggregatori, per le fasi di competenza.

Per mera chiarezza, si specifica che:

- nel caso di procedure indette in costanza del Codice del 2023 e in corso al 31 dicembre 2024 (dunque non ancora concluse in tale data), al dirigente è riconosciuto l'incentivo sulla fase di esecuzione e non su quella di affidamento;
- nel caso di affidamenti diretti, al dirigente è riconosciuto l'incentivo solo se l'affidamento è stato pubblicato a far data dal 31 dicembre 2024;
- nel caso di procedura conclusa prima del 31 dicembre 2024 e con relativo contratto in corso, al dirigente non è riconosciuto alcun incentivo, nemmeno per la fase di esecuzione.

L'incentivo si estende anche ai collaboratori dei soggetti individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono

coloro che, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti e attività che caratterizzano la funzione stessa.

L'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo deve avvenire mediante provvedimento deliberativo.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico i dipendenti con articolazione oraria a tempo pieno o parziale (in rapporto alla relativa percentuale), a tempo indeterminato o determinato.

Nell'ambito della convenzione tra AREU e gli Enti pubblici sanitari per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, l'incentivo può estendersi, altresì, al personale esterno all'Agenzia, dipendente degli altri Enti, che svolge una delle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice del 2023, a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure. In tal caso l'incentivo verrà corrisposto sulla base di quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento, relativamente agli incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti in favore di altre stazioni appaltanti.

L'erogazione degli incentivi avviene in funzione dell'effettivo compimento dell'attività o, per le attività di durata pluriennale, della frazione temporale di attività compiuta.

Non possono essere concessi incentivi ai soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, e s.m.i.. Il dirigente che dispone l'incentivo è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

È possibile il cumulo dell'incentivo con incarichi di funzione e con incarichi di elevata qualificazione e non è previsto debito orario.

#### **Art. 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione dei destinatari dell'incentivo**

Il RUP o il Dirigente di Struttura incaricato, sentito il RUP, con il supporto del Direttore della S.C. Gestione approvvigionamenti o del Direttore della S.C. Tecnico patrimoniale ove necessario, dopo l'indizione della procedura di gara individua con apposito atto, da trasmettere ai destinatari dell'incentivo e al Direttore della S.C. Gestione approvvigionamenti o al Direttore della S.C. Tecnico patrimoniale, i soggetti a cui sono affidate le attività di supporto per le diverse fasi di gestione delle procedure di acquisizione di una fornitura o di realizzazione di un'opera e calcola l'ammontare dei rispettivi incentivi secondo le regole previste nel presente regolamento.

L'atto di individuazione e le sue eventuali integrazioni, come da paragrafo successivo, devono riportare quanto sottoelencato:

- i nominativi dei dipendenti incaricati e le relative attività incentivate;
- l'importo complessivo a base di gara o a base dell'affidamento dell'opera o del lavoro, fornitura di beni o servizi;
- la quota di accantonamento al fondo per ciascuna figura;
- le percentuali di incremento del fondo suddivise per fase, anno e soggetto nominato;
- i termini entro i quali svolgere le attività.

Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati

conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

- dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incentivi, uniformandosi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, se dotato delle specifiche competenze richieste e necessarie per ogni tipologia di appalto;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistenti.

L'elenco dei dipendenti individuati può essere integrato in qualunque momento, tramite formale provvedimento, nella fase di esecuzione.

In ogni caso, la quantificazione dell'incentivo è determinata *pro quota* in relazione alla funzione e all'attività *medio tempore* svolta, come accertato negli atti del RUP.

La suddivisione dell'incentivo deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e dal contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo le tabelle di cui ai successivi articoli, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

#### **Art. 7 – Limite soggettivo dell'incentivo**

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare, per le procedure espletate sino al 30 giugno 2023, l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, mentre per le procedure espletate a partire dal 1 luglio 2023 il trattamento economico complessivo annuo lordo (100%) percepito dallo stesso dipendente, incrementato di un ulteriore 15% (solo per le procedure espletate a partire dal 1 luglio 2023) nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali (ad es. l'uso di piattaforme digitali, ambienti di condivisione dati, software di gestione informativa) per la gestione informativa dell'appalto.

Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa o variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

L'incentivo eccedente il limite sopra identificato incrementa le risorse più avanti specificate.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivabili che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

I soggetti individuati possono essere interessati, anche contemporaneamente, a più procedure da cui derivino gli incentivi oggetto del presente regolamento.

#### **Art. 8 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:

- a) le procedure per l'affidamento della fornitura di beni o di servizi nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione;
- b) gli atti di programmazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice del 2023 a norma dell'art. 56 del Codice stesso;

d) le proroghe tecniche (ex art. 106, comma 11, del Codice del 2016 o art. 120, comma 11, del Codice del 2023);

e) le concessioni se espletate prima del 1 luglio 2023.

Sono altresì esclusi dall'incentivazione i lavori, servizi o forniture per i quali nell'atto di approvazione del progetto non è quantificata e stanziata la somma relativa agli incentivi per la funzione tecnica.

Qualora AREU preveda modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti, l'incentivazione di cui al presente regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

#### **Art. 9 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti**

Nel caso in cui tra il personale in servizio non siano presenti le professionalità necessarie, il RUP o il Dirigente di Struttura incaricato, sentito il RUP, con il supporto del Direttore della S.C. Gestione approvvigionamenti o del Direttore della S.C. Tecnico patrimoniale ove necessario, può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte dal personale della stazione appaltante a favore di altre stazioni appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

I collaudatori dipendenti della stessa stazione appaltante appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per una stazione appaltante da dipendenti di altra stazione appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni suddette, svolte a favore della stazione appaltante dal personale di altre stazioni appaltanti, ex art. 45, comma 1, del Codice del 2023, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante in favore della quale la prestazione è resa e sono corrisposti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

In ogni caso, il compenso percepito rientra nei limiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

#### **Art. 10 – Formazione professionale e strumentazione**

Per i dipendenti destinatari del presente regolamento, AREU ai sensi dell'art. 113, comma 4, del Codice del 2016 e dell'art. 45, comma 7, del Codice del 2023:

- a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, etc.;
- b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi, adeguate e nuove strumentazioni professionali, mezzi operativi informatici e tutti i necessari e attinenti beni di consumo.

A tal fine, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle Strutture competenti, con eventuali aggiornamenti semestrali, le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice del 2023.

#### **Art. 11 – Tipologie e fasi di acquisto per servizi e forniture**

Al fine della definizione degli importi da registrare a bilancio relativamente a quanto previsto dall'art. 113 del Codice del 2016 e dall'art. 45 del Codice del 2023, si individuano le seguenti tipologie:

- procedura di gara svolta tramite centrale di committenza;
- procedura di gara in forma aggregata attraverso le unioni formali di acquisto/consorzi;
- procedura effettuata autonomamente da AREU.

Tutte le tipologie di acquisto si intendono a loro volta suddivise (così come individuate nella D.G.R. n. 2672 del 16 dicembre 2019 *Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020* e relativo suballegato n. 1 *Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche*, dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) nelle seguenti tre fasi:

- fase 1: programmazione;
- fase 2: affidamento;
- fase 3: esecuzione.

#### **Art. 12 – Graduatoria della misura incentivante nell'ambito dei lavori**

I dipendenti chiamati a espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di realizzazione di un lavoro sono proposti dal responsabile del servizio, per la nomina del RUP e degli altri soggetti da incaricare ai fini della successiva approvazione da parte della Direzione Strategica con apposita delibera del Direttore Generale.

Tale provvedimento di individuazione deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

La quota dell'80% del fondo viene suddivisa tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate rispettivamente nell'art. 113 del Codice del 2016 e nell'art. 45 del Codice del 2023.

Per le procedure espletate a partire dal 1 luglio 2023, l'incentivo viene erogato, come sopra specificato, anche al personale con qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento. Per le procedure espletate prima di tale data, l'incentivo viene erogato al personale con qualifica dirigenziale soltanto ove si tratti di progetti PNRR.

Presupposto per la destinazione al fondo e la successiva attribuzione dell'incentivo, per i lavori superiori a 100.000 Euro, è l'inserimento formale dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici. Per i lavori di valore compreso tra 40.000 Euro e 100.000 Euro, il presupposto è l'inserimento formale nel piano degli investimenti aziendale.

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

La percentuale effettiva di alimentazione del fondo è calcolata a valere su ogni procedura sull'importo posto a base dell'affidamento (per le procedure espletate sino al 30 giugno

2023) o a base di gara (per le procedure espletate dal 1 luglio 2023), comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'IVA e delle spese tecniche.

| TABELLA A                                       |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Importo posto a base di gara/affidamento        | Percentuale alimentazione fondo |
| Fino a € 1.000.000                              | 2%                              |
| Da € 1.000.001 fino a € 5.548.000               |                                 |
| Per la parte fino a € 1.000.000                 | 2%                              |
| Per la parte da € 1.000.001 fino a € 5.548.000  | 1,8%                            |
| Da € 5.548.001 fino a € 10.000.000              |                                 |
| Per la parte fino a € 1.000.000                 | 2%                              |
| Per la parte da € 1.000.001 fino a € 5.548.000  | 1,8%                            |
| Per la parte da € 5.548.001 fino a € 10.000.000 | 1,6%                            |
| Oltre € 10.000.000                              |                                 |
| Per la parte fino a € 1.000.000                 | 2%                              |
| Per la parte da € 1.000.001 fino a € 5.548.000  | 1,8%                            |
| Per la parte da € 5.548.001 fino a € 10.000.000 | 1,6%                            |
| Per la parte da € 10.000.000                    | 1,4%                            |

La quota economica, nel limite massimo identificato nella precedente tabella, da destinare al fondo è direttamente correlata all'effettivo svolgimento delle singole fasi della procedura, suddivise come da tabella sotto indicata:

| TABELLA B                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ripartizione della quota da accantonare al FONDO per fase della procedura di gara per servizi e forniture | Percentuale da applicare |
| Fase 1: programmazione                                                                                    | 10%                      |
| Fase 2: affidamento                                                                                       | 35%                      |
| Fase 3: esecuzione                                                                                        | 55%                      |

Nel caso in cui un'opera o lavoro sia costituito da più sotto progetti specializzati e/o articolato per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo è nella misura massima del 2%.

L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

A seconda del grado di complessità dell'opera o lavoro, sono applicati i seguenti coefficienti di riduzione:

| TABELLA C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipologia intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coefficiente |
| Opere e lavori di rilevata complessità tecnica, in quanto, es. riguardanti progetti caratterizzati dalla rilevante complessità che contengano ad esempio almeno una categoria di opere non inf. a grado complessità 1.2 nella tavola Z1 "cat. delle opere parametro del grado di complessità G di cui al dm 17/06/2016" approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art, 24 co. 8 D.Lgs. 50/2016 | 1,00         |
| c.s.d se la categoria di opere è caratterizzata da grado di complessità inferiore a 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,9          |
| Opere e lavori di normale complessità tecnica e/o riguardanti interventi di ristrutturazione mono-specialistica se con grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016 inferiore a 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,85         |
| Opere e lavori di normale complessità tecnica e/o riguardanti interventi di ristrutturazione mono-specialistica se con grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016 inferiore a 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,80         |

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto IVA esclusa, è inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), e deve comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente e il contributo Irap e andrà a confluire nel fondo di cui al presente regolamento.

Tutte le percentuali che graduano il fondo incentivante dei lavori sono già comprensive di quota pari al 20% destinata all'acquisto da parte degli enti di beni, strumentazioni, e tecnologie finzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi strumenti elettronici, etc., nonché degli usi previsti dall'art. 45, commi 5, 6 e 7, del Codice del 2023.

Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi a modifica del progetto originario siano autorizzati da Regione Lombardia.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro nominati nell'atto di individuazione nelle percentuali indicate nella tabella sottostante:

| TABELLA D                                                                                                              |                                              |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Attività tecnica                                                                                                       | % Percentuale di ripartizione dell'incentivo |                        |                       |
|                                                                                                                        | Fase 1:<br>Programmazione                    | Fase 2:<br>Affidamento | Fase 3:<br>Esecuzione |
| RUP                                                                                                                    | 20                                           | 30                     | 15                    |
| Programmazione della spesa per investimenti                                                                            | 20                                           |                        |                       |
| Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento | 20                                           | 30                     | 15                    |
| Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica                                                             | 10                                           |                        |                       |
| Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali                                                   | 10                                           |                        |                       |
| Redazione del progetto esecutivo                                                                                       | 10                                           |                        |                       |
| Verifica del progetto ai fini della validazione                                                                        |                                              | 10                     |                       |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di programmazione                                                               | 10                                           |                        |                       |
| Predisposizione dei documenti di gara                                                                                  |                                              | 30                     |                       |
| Direttore dell'Esecuzione                                                                                              |                                              |                        | 20                    |
| Supporto DEC (direttore operativo/ispettore di cantiere)                                                               |                                              |                        | 25                    |
| Coordinamento della e per la sicurezza in fase di esecuzione                                                           |                                              |                        | 10                    |
| Collaudo tecnico amministrativo                                                                                        |                                              |                        | 5                     |
| Regolare esecuzione                                                                                                    |                                              |                        | 5                     |
| Verifica di conformità                                                                                                 |                                              |                        | 5                     |
| TOTALE                                                                                                                 | 100%                                         | 100%                   | 100%                  |

Per la sottoscrizione delle coperture assicurative si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24, comma 4, del Codice del 2016 per le procedure espletate sino al 30 giugno

2023 e dall'art. 2, comma 4, del Codice del 2023 per le procedure espletate dal 1 luglio 2023.

### Art. 13 – Graduazione della misura incentivante nell'ambito di servizi e forniture

La percentuale massima della misura incentivante indicata dall'art. 45 del Codice del 2023 e dall'art 113 del Codice del 2016 è graduata in ragione della complessità della fornitura del servizio o del bene in affidamento.

Le percentuali di seguito determinate si applicano agli importi delle forniture di beni e di servizi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella e in conformità con le "Regole di Sistema" per l'anno 2020 di Regione Lombardia.

| TABELLA E                                       |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Importo posto a base di gara/affidamento        | Percentuale da applicare |
| Fino a € 500.000                                | 1,0%                     |
| Da € 500.001 a € 1.500.000                      |                          |
| Per la parte fino a € 500.000                   | 1,0%                     |
| Per la parte da € 500.001 fino a € 1.500.000    | 0,8%                     |
| Da € 1.500.000 a € 5.000.000                    |                          |
| Per la parte fino a € 500.000                   | 1,0%                     |
| Per la parte da € 500.001 fino a € 1.500.000    | 0,8%                     |
| Per la parte da € 1.500.001 fino a € 5.000.000  | 0,6%                     |
| Da € 5.000.001 fino a € 20.000.000              |                          |
| Per la parte fino a € 500.000                   | 1,0%                     |
| Per la parte da € 500.001 fino a € 1.500.000    | 0,8%                     |
| Per la parte da € 1.500.001 fino a € 5.000.000  | 0,6%                     |
| Per la parte da € 5.000.001 fino a € 20.000.000 | 0,4%                     |
| Oltre € 20.000.001                              |                          |
| Per la parte fino a € 500.000                   | 1,0%                     |
| Per la parte da € 500.001 fino a € 1.500.000    | 0,8%                     |
| Per la parte da € 1.500.001 fino a € 5.000.000  | 0,6%                     |
| Per la parte da € 5.000.001 fino a € 20.000.000 | 0,4%                     |
| Oltre € 20.000.000                              | 0%                       |

Per le forniture di beni e di servizi l'importo così ottenuto a seguito dell'applicazione delle percentuali sopra indicate (TABELLA E) è ridotto in base al grado di complessità delle procedure come sottoindicato.

Per l'erogazione degli incentivi per gli anni antecedenti l'anno 2025:

| TABELLA F                                      |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Tipologia intervento                           | Coefficiente |
| Procedure ARIA/CONSIP /Centrali di committenza | 100%         |
| Gare aggregate a livello di unione formale     | 70%          |
| Gare autonome/ a livello di singola azienda    | 50%          |

Per l'erogazione degli incentivi per l'anno 2025 (erogazione nel 2026):

| TABELLA G                                      |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Tipologia intervento                           | Coefficiente |
| Procedure ARIA/CONSIP /Centrali di committenza | 70%          |
| Farmaci e vaccini                              | 30%          |
| Gare aggregate a livello di unione formale     | 100%         |
| Gare autonome/ a livello di singola azienda    | 50%          |

La quota da quantificare per la destinazione del fondo è direttamente correlata alle fasi della procedura, suddivisa come nella tabella sottoindicata ed effettivamente svolta dal personale di AREU:

| TABELLA H                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ripartizione della quota da accantonare al FONDO per fase della procedura di gara per servizi e forniture | Percentuale da applicare |
| Fase 1: programmazione                                                                                    | 10%                      |
| Fase 2: affidamento                                                                                       | 35%                      |
| Fase 3: esecuzione                                                                                        | 55%                      |

Alla luce di quanto sopra indicato si descrivono di seguito le modalità applicative nelle singole fattispecie.

### 1) Procedure autonome

Per le gare autonome indette da AREU sono dovute tutte e tre le fasi, le quote sono ripartite sugli anni di competenza e il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, in caso di procedure esperite sino al 30 giugno 2023, o sull'importo posto a base dell'affidamento in caso di procedure esperite dal 1 luglio 2024 (l'importo è al netto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altri Enti).

### 2) Procedure aggregate e unioni formali di acquisto/consorzi

La stazione appaltante capofila che effettua la procedura di gara calcola l'incentivo per la fase 2 (affidamento) sull'importo complessivo posto a base di gara o dell'affidamento al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, dell'avviso o della lettera di invito (per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altri soggetti appartenenti all'unione formale di acquisto o altri Enti sanitari di Regione Lombardia). L'importo del fondo delle fasi 1 e 3 (programmazione ed esecuzione) è calcolato in relazione al valore complessivo dei propri fabbisogni.

A bilancio, quindi, vengono contabilizzate solo le quote di competenza specifica di AREU. Per le gare aggregate nelle quali AREU risulti aderente, il calcolo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di delega o nel provvedimento di adesione. In caso di adesione alle procedure di altri Enti sanitari il fondo è calcolato in relazione al valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3 (programmazione ed esecuzione).

### 3) Procedure in adesione ARIA/CONSIP

Per le gare ARIA/CONSIP, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata da AREU in conformità alle Linee guida incentivi per funzioni tecniche 2025 – 2026 emanate dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia 2025-2026, avendo come riferimento il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza. Per valore del proprio fabbisogno si intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata in momenti successivi (somma di tutte le adesioni).

Si precisa che, in caso di adesione a convenzioni ARIA/CONSIP per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11 luglio 2018 *Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89*), le percentuali indicate nella TABELLA B saranno ridotte del 50% per l'erogazione degli incentivi per gli anni antecedenti l'anno 2025, e del 30% per l'erogazione degli incentivi per l'anno 2025 (erogazione nel 2026), in osservanza delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con le Linee guida sopra indicate.

#### Art. 14 – Criteri di ripartizione dell'incentivo nell'ambito di servizi e forniture

La quota dell'80% del fondo, calcolato con le modalità sopra descritte, viene suddivisa tra i soggetti individuati che svolgono le funzioni tecniche espressamente indicate all'art. 113 del Codice del 2016, nonché tra i loro collaboratori, e all'art. 45, comma 1 (allegato I.10), del Codice del 2023.

L'incentivo viene erogato, come sopra specificato, anche al personale con qualifica dirigenziale, ove si tratti di procedure espletate a partire dal 1 luglio 2023 e che abbia svolto tali funzioni tecniche a decorrere dal 31 dicembre 2024, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento. Per le procedure espletate prima di tale data, l'incentivo viene erogato anche a personale con qualifica dirigenziale solo ove si tratti di progetti PNRR.

La quota di fondo destinata al personale, accantonata per le fasi effettivamente espletate, è distribuita sulla base della seguente tabella di riferimento:

| TABELLA I                                                                                                                  |                                      |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Attività tecnica                                                                                                           | % Percentuale ripartizione incentivo |                        |                       |
|                                                                                                                            | Fase 1:<br>Programmazione            | Fase 2:<br>Affidamento | Fase 3:<br>Esecuzione |
| Programmazione                                                                                                             | 25%                                  |                        |                       |
| RUP                                                                                                                        | 20%                                  | 10%                    | 10%                   |
| RdP (se non è presente il RdP, per il RUP 30%)                                                                             | 10%                                  | 10%                    | 10%                   |
| Predisposizione dei documenti di gara                                                                                      |                                      | 40%                    |                       |
| Collaborazione all'attività del RUP/RdP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa della procedura | 45%                                  | 40%                    | 25%                   |
| DEC                                                                                                                        |                                      |                        | 20%                   |
| Supporto DEC                                                                                                               |                                      |                        | 20%                   |
| Collaudo tecnico-amministrativo                                                                                            |                                      |                        | 5%                    |
| Regolare esecuzione                                                                                                        |                                      |                        | 5%                    |
| Verifica di conformità                                                                                                     |                                      |                        | 5%                    |
| TOTALE                                                                                                                     | 100%                                 | 100%                   | 100%                  |

La voce espressa in percentuale nel totale della tabella costituisce la percentuale complessiva da ripartire tra i soggetti incaricati della corrispondente attività e i relativi collaboratori.

Gli incentivi relativi ad attività non specificamente assegnate sono ripartiti tra i soggetti individuati in proporzione alle percentuali sopra indicate.

Lo stesso soggetto può essere identificato quale responsabile di più attività anche nell'ambito del medesimo intervento.

Le quote di incentivo non erogate incrementano la quota del 20% destinata ad investimenti, ad eccezione dei casi in cui le risorse siano derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

### **Art. 15 – Stanziamento e liquidazione dell'incentivo**

Il Direttore della S.C. Gestione approvvigionamenti, in caso di forniture di beni e servizi, o il Direttore della S.C. Tecnico patrimoniale, in caso di opere e lavori, in seguito alla ricezione del Decreto regionale di assegnazione dei fondi in sede di bilancio consuntivo, propone per l'approvazione da parte del Direttore Generale, delibera di liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche così come individuati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti. Nella deliberazione di liquidazione vengono richiamati gli atti di individuazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Si precisa che la liquidazione del compenso può essere effettuata esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività il cui compenso stesso si riferisce, attestata da apposito atto (collaudo, regolare esecuzione, conformità). L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni indicate nel presente regolamento siano state svolte dai soggetti destinatari dell'incentivo senza ritardi rispetto alle tempistiche previste dalla normativa di riferimento o da regolamenti/procedure aziendali o dalla specifica disciplina dei contratti in esecuzione, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del Codice del 2016 e dagli artt. 120 e 121 del Codice del 2023, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all'art. 16.

Per le attività di durata pluriennale è prevista la liquidazione dei compensi in acconto, proporzionalmente all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale. Ai fini della liquidazione il RUP, con il supporto del Direttore della S.C. Gestione approvvigionamenti o del Direttore della S.C. Tecnico patrimoniale, predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- l'importo complessivo dell'incentivo;
- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare a detrarre dal totale.

La scheda è controfirmata dal Dirigente/Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente, dal RUP e dal dipendente stesso.

In caso di fornitura dei servizi con contratti pluriennali, l'erogazione degli incentivi avviene a conclusione delle sole fasi di programmazione e affidamento, mentre l'erogazione dell'incentivo relativo alla fase di esecuzione avviene con cadenza annuale, in base all'avanzamento delle attività e al principio di competenza.

Per le attività riferite alla realizzazione dei lavori di durata pluriennale la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- per l'attività di programmazione della spesa di verifica dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del provvedimento di indizione, alla data di pubblicazione del bando o lettera di invito;
- per la direzione dei lavori e i collaudi e per l'attività del RUP, nel caso di attività a cadenza annuale la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e

approvazione dello stato finale e dei collaudi; nel caso di attività a cadenza pluriennale la liquidazione è effettuata sulla base degli stati di avanzamento approvati.

Gli incentivi maturati sono corrisposti in un'unica tranches entro la fine del primo semestre dell'anno successivo all'anno di maturazione (anno nel quale le attività oggetto di incentivazione sono state effettuate), con delibera del Direttore Generale.

Per i lavori e le opere soggetti al Codice del 2023, l'erogazione degli incentivi è correlata all'esito positivo delle valutazioni di cui all'art 31, comma 12, del medesimo Codice.

Sotto il profilo quantitativo, in ogni caso, l'incentivo viene liquidato nel rispetto del limite di cui all'art. 7 del presente regolamento, come attestato dalla Certificazione Unica (CU) individuale rilasciata dalla competente S.C. Gestione e sviluppo risorse umane nell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **Art. 16 – Quote di riduzione per ritardi o violazione degli obblighi**

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione degli incentivi previsti per le specifiche funzioni violate o non eseguite in maniera corretta e compiuta, sulla base di un giudizio motivato del RUP.

Nella delibera di liquidazione del compenso devono essere applicate le quote di riduzione per ritardi e inadempienze evidenziate dal RUP, ove ricorrano.

L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è decimato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, opere, forniture del servizio o del bene, secondo criteri improntati alla consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono effettuate in base al seguente schema:

- aumento tempi e costi entro il 10% – riduzione quota di incentivo per la fase di esecuzione pari al massimo al 30%;
- aumento tempi e costi tra il 10% e il 25% – riduzione quota di incentivo per la fase di esecuzione pari al massimo al 60%;
- aumento tempi e costi oltre il 25% – riduzione quota di incentivo per la fase di esecuzione pari al massimo al 100%.

Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Codice del 2016 e all'art. 45, comma 7, del Codice del 2023.

Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dal rapporto di lavoro per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza è proporzionale sia alla partecipazione alle singole attività sia all'effettivo periodo di servizio. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante in proporzione sia alla partecipazione alle singole attività sia all'effettivo periodo di servizio.

Nel caso in cui non sia possibile completare il previsto processo di realizzazione del lavoro e di acquisizione della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte.

In caso di decadenza totale del finanziamento, l'incentivo non può essere liquidato.

In caso di decadenza parziale del finanziamento, l'incentivo viene liquidato in misura

proporzionalmente ridotta.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione della fornitura del bene o servizio (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020); pertanto, i soggetti destinatari dell'incentivo sono remunerati per le prestazioni rese in osservanza al presente regolamento, secondo le quote e le percentuali stabilite dal medesimo.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

#### **Art. 17 – Correlazione con altre forme di incentivo**

Così come indicato nelle Linee guida incentivi per funzioni tecniche 2025 – 2026 emanate dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, al fine di evitare l'eventuale "duplicazione" delle voci incentivanti, nell'ottica di raggiungere il giusto temperamento tra il ricorso al lavoro straordinario – quale strumento di ordine generale di compensazione del maggior impegno richiesto al dipendente per il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi e qualità dell'attività istituzionale – e l'incentivo per funzioni tecniche, le eventuali ore eccedenti effettuate per lo svolgimento dell'attività in parola non sono oggetto di retribuzione nell'ambito dell'istituto dello straordinario poiché già ricomprese nel pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche.

Ai fini della maturazione dell'incentivo per funzioni tecniche non sono invece necessarie specifiche rilevazioni per le attività a esso connesse effettuate durante l'ordinario orario di lavoro.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2 ultimo periodo, del Codice del 2023, è fatta salva *"ai fini dell'esclusione dell'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti"*; in tal caso l'incentivo non si applica escludendo qualsiasi sovra incentivazione.

#### **Art. 18 – Obblighi di pubblicazione**

I dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche corrisposti ai dipendenti (dirigenti e non) devono essere pubblicati, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di AREU, sottosezione "Personale/Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)".

Per ciascun incarico è sufficiente indicare, mediante tabelle, l'estrazione dei dati effettuata dal provvedimento di individuazione/liquidazione, senza l'obbligo di pubblicare l'atto integrale.

#### **Art. 19 – Informazione sindacale**

La S.C. Gestione e sviluppo risorse umane fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali del Comparto e delle Dirigenze in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata e anonima, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR – Regolamento UE n. 2016/679).

## **Art. 20 – Norme finali, transitorie e di rinvio**

Il presente regolamento si applica alle procedure attivate a decorrere dal 1 gennaio 2018 in presenza dell'accantonamento di bilancio del fondo.

Come previsto dalla Deliberazione n. 6/2018/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, per le procedure di gara avviate dal 1 gennaio 2018 e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti destinatari degli incentivi per funzioni tecniche sono individuati con apposito provvedimento deliberativo, assunto su proposta della S.C. Gestione approvvigionamenti per forniture di beni e servizi e della S.C. Tecnico patrimoniale per opere e lavori. L'informazione in merito all'erogazione dei compensi di cui al presente regolamento viene effettuata ai sensi del precedente art. 18.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale, pertanto la modifica di normativa richiamata nel testo o, comunque, l'emanazione di nuove disposizioni in materia implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Codice del 2016 e al Codice del 2023 e si rimanda alla normativa statale e regionale vigente, nonché alla documentazione prescrittiva di AREU, comprese le successive modifiche, integrazioni o sostituzioni delle medesime.